



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE SOCIALE

DISCIPLINARE D'INCARICO

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Reggio nell'Emilia conferisce all'arch. Mauro Iotti con recapito professionale a Reggio Emilia, via Emilia Ospizio n. 55, P.IVA 01665780357, codice fiscale TTIMRA66A02H223Q, iscritto all'Ordine Professionale Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n° 311, l'incarico professionale per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in esecuzione dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE - LOTTO A - LAVORI TECNOLOGICI - LOTTO B - OPERE CIVILI - CIG LOTTO A 658207541E - CIG LOTTO B 6582121A12 CUP J84E14001790004."

ART. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni oggetto del presente incarico comprendono lo svolgimento delle seguenti attività:

COORDINAMENTO SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in base all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto;
- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà

comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- aggiornare, se necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) del D.Lgs. 81/2008.

Nello svolgimento delle suddette attività, il coordinatore per la sicurezza dovrà inoltre:

- a) fornire il supporto tecnico-amministrativo al responsabile dei lavori;
- b) relazionare con cadenza settimanale/quindicinale/mensile la sua attività al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori mediante comunicazioni scritte;
- c) svolgere i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale P. G. 4699/74 del 23/03/2007 di "RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E IMPRENDITORIALI DI CATEGORIA, PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO E L'EVASIONE CONTRIBUTIVA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE", consultabile al seguente link:

http://portal.comune.re.it/vgare/qapload/download?p_file=F636280813/PROTOCOLLO_LAVORO_NERO.pdf.

L'affidatario dell'incarico (art. 91, comma 3, D.Lgs. 163/2006) può avvalersi di tecnici di propria fiducia per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, alla redazione grafica degli elaborati progettuali, senza poter richiedere ulteriori compensi. In questi casi resta comunque impregiudicata la responsabilità del professionista incaricato che resta l'unico referente per il Comune di Reggio Emilia.

Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comune di Reggio Emilia si impegna a:

- fornire al professionista incaricato ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate;
- fornire i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l'accesso ad aree ed immobili di proprietà comunale.

Nello svolgimento delle prestazioni l'incaricato dovrà tenere conto delle disposizioni impartite dal tecnico progettista/dal Responsabile Unico del Procedimento che consisteranno nell'indicazione delle necessità funzionali e dei requisiti che il progetto dovrà soddisfare.

ART. 3 RICHIAMI NORMATIVI

L'incarico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, (sia generali che relative alle specifiche categorie di opere oggetto del presente incarico) con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. (D.Lgs. 50/2016 e relativo Regolamento attuativo vigente) e alle norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio, salute ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii).

ART. 4 TEMPI E MODI PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

Lo svolgimento delle prestazioni di coordinamento in fase esecutiva sarà contemporaneo a tutta la durata dei lavori, dalla loro consegna alla loro ultimazione.

Tutti gli elaborati necessari per legge all'espletamento delle prestazioni richieste, le risultanze grafiche e i dati numerici dovranno essere consegnati su supporto cartaceo e informatico.

Il professionista è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.

Le prestazioni del presente incarico non danno luogo in alcun modo a vincolo di subordinazione, ma risultano inquadrabili nello schema di cui all'art. 2229 e segg. del C.C.

ART. 5 COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso relativo alle prestazioni di coordinamento in fase di esecuzione di cui all'art. 2, determinato in base ai parametri stabiliti dal DM 143/2013, è quantificato in complessivi € **8.261,02** (di cui € 6.510,89 per competenze, € 260,44 per contributo integrativo 4% ed € 1.489,69 per IVA 22%).

ART. 6 PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il compenso relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verrà corrisposto previa presentazione di regolare nota di pagamento, per acconti commisurati al 90% dell'ammontare delle opere e delle forniture liquidate in occasione dei singoli stati di avanzamento; il restante 10% a saldo verrà corrisposto all'emissione del Certificato di regolare esecuzione e/o stato finale e a consegna del fascicolo dell'opera aggiornato.

Non si prevedono pagamenti in anticipazione di prestazioni o di spese (art. 2234 CC).

ART. 7 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati consegnati, dopo che è stato riconosciuto il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà del Comune il quale può, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione.

I diritti d'autore restano riservati al professionista incaricato, conformemente a quanto stabilito all'art. 11 della legge 143/1949.

L'uso degli elaborati da parte del professionista incaricato per scopi diversi dalle finalità del presente disciplinare, dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dal Comune.

ART. 8 INADEMPIENZA CONTRATTUALE, RISOLUZIONE, RECESSO E PENALI

Nel caso di inadempienze o gravi inesattezze, il Comune può intimare all'affidatario dell'incarico di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni, a mezzo raccomandata A/R. Nel caso l'affidatario non dovesse provvedere, il Comune si riserva la facoltà, previa notifica, di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatti salvi gli ulteriori danni che dovessero derivare al Comune, senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborsi spese.

Il Comune ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.) nel caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito di diffida formale da parte del Comune stesso, arbitrario abbandono o sospensione non dipendenti da cause di forza maggiore di tutte o parte delle prestazioni oggetto del contratto, cessazione o fallimento dell'affidatario. È facoltà del Comune (art. 2227 del codice civile) recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.

In caso di ritardi di consegna rispetto ai tempi fissati all'art. 4, per cause ascrivibili all'incaricato, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo dell'uno per mille.

Nel caso in cui il ritardo complessivamente cumulato superi 100 giorni naturali e consecutivi il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto con eventuale azione di danno.

L'incaricato può recedere dal contratto per giusta causa (art. 2237 cc).

Il professionista incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ed in caso contrario il contratto sarà ritenuto nullo. Il contratto verrà risolto di diritto se le transazioni verranno eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge 136/2010.

ART. 9 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 10 INCOMPATIBILITA' E POSSESSO DEI REQUISITI

Il professionista incaricato (art. 24, comma 7, D.Lgs. 50/2016) non può partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto l'attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario dell'incarico di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano in riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I suddetti divieti si estendono ai dipendenti del professionista incaricato, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Firmando il presente disciplinare, il professionista incaricato dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
- di essere a conoscenza delle condizioni contenute nell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e nell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.

ART. 11 SPESE

Le spese conseguenti la stipula del contratto saranno a carico del professionista incaricato. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti; le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, il Professionista incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse e conseguenti al presente procedimento con strumenti manuali, informatici e telematici; il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti

impedirà di dare corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente; i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente; il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Reggio Emilia; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Comune di Reggio Emilia, arch Massimo Magnani; gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Comune di Reggio Emilia, i consulenti esterni; i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

ART. 14 ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL DISCIPLINARE DI INCARICO

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista incaricato dopo la sua sottoscrizione, per l'Amministrazione Comunale lo diverrà solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di incarico.

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione

Reggio Emilia, li _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA
arch. MASSIMO MAGNANI

MAGNANI Firmato digitalmente
da MAGNANI
MASSIMO
MASSIMO Data: 2016.07.27
09:16:34 +02'00'
arch. MAURO IOTTI

Firmato da:
IOTTI MAURO
Motivo:

Data: 29/07/2016 15:24:00